

Superbonus, per il fotovoltaico il tetto raddoppia a 96mila euro

RISOLUZIONE 60/E

Doppio limite da 48mila euro per sistemi di accumulo integrati e impianti

La nuova interpretazione supera le indicazioni della circolare 24/E

Giorgio Gavelli

L'installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati - tipico intervento trainato del superbonus - fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro, distintamente riferito agli impianti e ai sistemi di accumulo e che nulla ha a che fare con il limite di spesa previsto per il sismabonus. La risoluzione n. 60/E supera, così, quanto affermato solo poche settimane fa dalla circolare n. 24/E, per effetto delle interlocuzioni intervenute con il Mise, facendo sperare che analoghi ripensamenti possano arrivare anche su altre restrizioni interpretative.

I quesiti della risoluzione riguardano i limiti di spesa per vari interventi agevolati. Oltre al cappotto termico, alle colonnine di ricarica e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione nelle singole unità, si prevedono il restauro della facciata, interventi di riduzione del rischio sismico, installazione di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico).

Questi interventi, pur essendo entrambi trainati, non vanno confusi. Mentre il solare termico è un intervento di risparmio energetico, l'installazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica è previsto alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir e non sarebbe rientrato nel 110% se non appositamente richiamato dal comma 5 dell'articolo 19, il quale ha previsto un limite di spesa autonomo di 48mila euro per unità immobiliare e comunque di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata (che scende a 1.600 in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione).

Assieme al fotovoltaico è frequente prevedere l'installazione di sistemi di accumulo integrati, per i quali il comma 6 prevede che l'agevolazione del 110% avvenga «con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo». Questa affermazione era stata tradotta dalla circolare n. 24/E come se si trattasse di un unico limite complessivo, nel senso che se la somma tra il paletto posto alle spese sostenute per l'impianto fotovoltaico (kWh di potenza x 2.400 ovvero x 1.600) e quelle per gli accumulatori (kWh di capacità x 1.000 euro) fosse stata superiore a 48mila euro, la parte eccedente non avrebbe avuto il superbonus.

Questo vincolo, tuttavia, non emerge dall'allegato 1 al decreto Mise Asseverazioni, già noto ma ancora in attesa di pubblicazione. Dopo la risoluzione n. 60/E, è chiaro che il limite va riferito autonomamente e distintamente tanto ai pannelli quanto agli accumulatori. Indirettamente, la risoluzione pare confermare che si tratti di un limite autonomo rispetto ai 96mila euro di interventi antisismici, il quale, di norma, assorbe quello degli altri interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir (risoluzione n. 147/E/2017) ma non quando il fotovoltaico rientra nell'articolo 19 (si veda Il Sole 24 Ore del 28 luglio).

Così come sono cumulabili le spese per gli interventi da ecobonus e ovviamente quelli del bonus facciate. Pannelli e accumulatori non dovrebbero essere soggetti nemmeno ai limiti di costo del decreto Requisiti, il quale si applica esclusivamente agli interventi ecobonus, a quelli sulle facciate e a quelli di cui ai commi 1 e 2 del decreto Rilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO

ADEMPIMENTI



RITENUTE APPALTI

Il test dei contratti a utilità promiscua

Gli enti non commerciali (Enc) devono verificare la natura commerciale dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle

imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Iva della stessa attività, per l'applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997. L'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 313 del 4 settembre 2020, rivolta ad un Comune, aggiunge il tassello interpretativo che mancava e permette di definire in modo maggiormente chiaro la casistica degli enti non commerciali, pubblici e privati, operanti quali committenti nell'ambito di contratti *labour intensive* se obbligati o meno a svolgere i compiti di controllo stabiliti

dall'articolo 4 del I. Resta ancora il dubbio applicazione della I distinguere la parte *labour intensive* che all'attività commerciale contratti ad utilità (articolo 144, comma attesa di conferme più accreditabile l'I che considera questi esclusi in ragione di prevalenza dell'eff (istituzionale).

Il testo integrato plusfisco

INTRECCIO DI BENEFICI FISCALI

L'ecosismabonus «assorbe» le due distinte agevolazioni

Pertinenze escluse dal calcolo delle unità immobiliari



Saverio Fossati

La pertinenza non fa condominio ma soprattutto non va conteggiata come unità immobiliare. Nella risposta 419/2020 all'interpello di un contribuente l'agenzia delle Entrate ha chiarito, tra gli altri aspetti legati agli interventi di "ecosismabonus", quello sulla possibilità di considerare l'edificio principale come un condominio quando ci so-

no delle pertinenze. La locuzione «parti comuni di edificio residenziale», spiegano le Entrate, «deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come «parti comuni» e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità». Questo principio è stato sancito anche in presenza di pertinenze autonomamente accatastate, quali erano appunto quelle oggetto dell'interpello.

L'interpello si riferiva all'applicazione dell'"ecosismabonus" con detrazione dell'80-85% sulla spesa massima di 136mila euro per unità immobiliare, a seconda se vengano recuperate una o due classi di ri-

schio sismico (art 2-quater.1, del D principio è applicato anche nel 110%, il problema delle unità per il numero dell'plicato il tetto di 30mila o 401 "cappotto" termini trovano quindi dal conteggio.

In ogni caso, chiarite, potranno essere separatamente, l'ecobonus e di sistemi 14 e 16 del D scuno con le sue non è possibile quelli di "ecosismabonus". Quindi, in quitenze andranno l'interno del limite smabonus di 96m prenderà anche all'edificio princi-